

PROT.1524/F1

- Al Sindaco del Comune di Gioi Cilento
- Al Responsabile dell' Area Tecnica – LL.PP.
del Comune di Gioi Cilento

Piazza Andrea Maio
84056 GIOI CILENTO (SA)

Trasmissione a mezzo fax
ai sensi dell'art. 6 co. II L. 412/91

Al n. 089/991503

L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, dove elettivamente domicilia, ai fini del presente atto, in persona del suo Presidente Arch. Maria Gabriella Alfano e del Consigliere Segretario Arch. Matteo di Cuonzo,

PREMESSO CHE

- Lo scrivente Ordine degli Architetti di Salerno ha di recente appreso dell'affidamento di incarico per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di restauro e valorizzazione Convento San Francesco; a quanto è dato di sapere, tale progetto sarebbe stato affidato al tecnico comunale – geometra, in violazione delle prerogative stabilite dall'art. 52 co. II del R.D. 2537/1925, in forza del quale, com'è noto, *“le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto”*, nonché dell'art. 90 co. VI del Codice dei Contratti, secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono dell'opera professionale di soggetti esterni in caso di lavori di rilevanza architettonica o ambientale;
- altresì questo Ordine ha appreso che, nel probabile tentativo di porre rimedio a quanto testé rilevato, Codesta Amministrazione avrebbe fatto ricorso alla “consulenza” di

un architetto; ipotesi, questa, non percorribile sul piano legale, **sia** perché è assolutamente noto e pacifico che (cfr. determinazioni Autorità di Vigilanza sui Contratti di Lavori, Servizi e Forniture nn. 5/2010 e 76/2005) che la consulenza di ausilio alla progettazione di opere pubbliche non è in alcun modo contemplata dalla legge, **sia** perché se, per legge, alla figura dell'architetto spetta l'incarico tecnico afferente la progettazione di un restauro, non è ipotizzabile relegare tale figura professionale al novero di "consulente" o "supporto" ad un soggetto privo della specifica qualificazione professionale; ancor più grave, poi, è se, dietro lo schermo della "consulenza", si celi lo svolgimento di prestazioni direttamente attinenti alla progettazione, che, com'è noto, sono disciplinate dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 163/06) e dal relativo regolamento attuativo (D.P.R. 207/2010); ed è noto, ai sensi dell'art. 91 co. VIII del Codice, è vietato l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria *"con procedure diverse da quelle previste dal presente Codice"*;

- infine, del pari gravemente illegittimo appare l'operato di Codesto Comune in ordine alla nomina del Responsabile del procedimento (R.U.P.) in capo al Segretario Comunale, poiché - a norma dell'art. 10 co. V del D. Lgs. 163/2006 (Codice Appalti), *"Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico"*; a norma dell'art. 9 co. IV del D.P.R. 207/2010 (Regolamento Appalti), *"Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni"*; sulla scorta del dato normativo, l'incarico di R.U.P. per un intervento ben superiore ad €500mila non può essere affidato al Segretario Comunale, figura che l'Autorità di Vigilanza ha già escluso tra quelle dei soggetti idonei a ricoprire l'incarico di RUP (cfr. AVCP, determinazione 4 aprile 2006, n. 21);

RILEVATO CHE

- è interesse dello scrivente Ordine, per la tutela della categoria rappresentata, acquisire copia dei documenti relativi alla vicenda esposta

CHIEDE

ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 241/90, dell'art. 10 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle disposizioni vigenti dello Statuto e del Regolamento sull'accesso agli atti del Comune di Gioi Cilento, di ottenere il rilascio di copia del/i provvedimento/i relativi al conferimento di incarico per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di restauro e valorizzazione Convento San Francesco, autorizzando sin d'ora alla relativa trasmissione a mezzo fax allo 089/252865.

Nel contempo, alla luce dei rilievi sopra esposti,

INVITA

Gli Organi in indirizzo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, all'esercizio dell'autotutela amministrativa, per ricondurre l'azione amministrativa della P.A. nei binari della legittimità.

La presente istanza riveste carattere di urgenza, per cui si chiede di riscontrarla ed evaderla con ogni possibile sollecitudine.

La presente viene inoltrata, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 328 c.p., per cui, in caso di mancato, tempestivo riscontro alla stessa, lo Scrivente si vedrà costretto a denunciare l'omissione alla competente Autorità Giudiziaria.

Con osservanza.

Salerno, lì 26/11/2013

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno

Il Consigliere Segretario
(Arch. Matteo Di Cuonzo)

Il Presidente
(Arch. Maria Gabriella Alfano)